



SENT. N. [REDACTED]
R. G. [REDACTED]
CRON. [REDACTED]
REP. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

IV SEZIONE CIVILE DR.SSA IDA DELLA ROCCA

ha pronunciato la seguente SENTENZA, riservata all'udienza dell'11/12/17, nella causa iscritta al [REDACTED]

tra

[REDACTED] elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza Bovio n. 14, presso lo studio dell'avv. Andrea Gaudino che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione

Attrice

contro

Vodafone Omnitel B.V., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ivrea (TO) alla Via Jervis n. 13, PEC vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

Convenuta

Oggetto: pagamento indennizzo e risarcimento danni

Conclusioni: rassegnate negli scritti difensivi nonché nei verbali di udienza.

Svolgimento del processo: omesso ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Ragioni di fatto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata, l'istante [REDACTED] conveniva in giudizio la Vodafone Omnitel B.V., per sentirla condannare al pagamento di indennizzo e risarcimento danni, previo accertamento di suo inadempimento, in ordine alla mancata attivazione della nuova utenza telefonica nonché collegamento internet ADSL, relativamente al numero

[REDACTED]

██████████, in misura di euro 600,00 a titolo di indennizzo ed euro 400,00 a titolo di risarcimento danni.

La società convenuta, sebbene ritualmente citata, non si costituiva, rimanendo pertanto contumace.

Prodotta documentazione ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva riservata per la decisione.

Ragioni di diritto della decisione

Preliminarmente, si osserva che prima di instaurare il presente giudizio la parte attrice espletava il tentativo di conciliazione obbligatorio innanzi il CORECOM della Regione Campania.

Nel merito, la domanda è risultata in parte fondata e va pertanto accolta parzialmente, per quanto di ragione e nei limiti che di seguito si precisano.

Ed invero, l'istante ha fornito idonea prova, sia documentale che testimoniale, in ordine al presupposto della domanda di indennizzo, consistente nella mancata attivazione dei servizi richiesti, oggetto del contratto stipulato in data 14/01/15.

La società convenuta, pur essendo comparsa in sede di conciliazione, non si è costituita in giudizio, nulla contestando in ordine alla fondatezza della domanda attorea.

Alla luce di quanto innanzi, sussiste dunque il diritto della parte istante all'indennizzo per mancata attivazione dei servizi richiesti, nella misura di euro 500,00.

In ordine alla ulteriore richiesta di risarcimento dei danni, la relativa domanda non può trovare accoglimento poiché parte attrice non ha provato la sussistenza in concreto dei lamentati danni, né in ordine all'an né al quantum debeatur.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto condanna la convenuta società Vodafone Omnitel B.V. in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore dell'istante [REDACTED] della somma di € 500,00 a titolo di indennizzo per la mancata attivazione dei servizi richiesti ed oggetto del contratto;
- rigetta la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni, poiché non provata;
- condanna la predetta società Vodafone Omnitel B.V., in persona del legale rapp.te pro tempore, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese e competenze del giudizio che si liquidano nella misura di € 330,00 per competenze ed € 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione al procuratore di parte attrice antistatario.

Così deciso in Napoli il 09/01/2018

Il Giudice di Pace

dr.ssa Ida Della Rocca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, li 17 GEN 2018

Cancelliera p.s. [REDACTED]

Daniela [REDACTED]